



Ministero dell'Interno

Questura di Catania
Prot.: 0026775 del 25/03/2020
Data: 25/03/2020 18:49:49

QUESTURA DI CATANIA

Ordinanza di servizio nr. 543

- SINDACO
- P.M.
- SEGRETARIO

Cat.A.4/20/Gab.

Catania 25 marzo 2020

OGGETTO: Attuazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Ordinanza generale dei servizi di vigilanza ordine e sicurezza pubblica.
2.2 - Seguito.

All. to 1

destinatari per competenza

QUESTURA

- Sig. Vicario del Questore
- Sig. Dirigente Ufficio di Gabinetto
- Sig. Dirigente D.I.G.O.S.
- Sig. Dirigente Squadra Mobile
- Sig. Dirigente Divisione Polizia Anticrimine
- Sig. Dirigente Divisione Polizia Amm.va e Sociale e dell'Immigrazione
- Sig. Dirigente Ufficio del Personale
- Sig. Dirigente Ufficio Tecnico Logistico
- Sig. Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico
- Sig. Dirigenti Commissariati P.S. Sezionali
- Sigg. Dirigenti Commissariati P.S. Distaccati

Sede
Sede
Sede
Catania
Sede
Catania
Catania
Catania
Sede
Catania
Provincia

ALTRI UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO

- Sig. Dirigente Sezione Polizia Stradale
- Sig. Dirigente X Reparto Mobile
- Sig. Dirigente Ufficio Polizia delle Frontiere Scali Marittimo ed Aereo
- Sig. Dirigente Gab. Reg. Polizia Scientifica
- Sig. Dirigente Sezione Polizia Ferroviaria Stazione F.S. Centrale
- Sig. Dirigente Reparto Prevenzione Crimine

Catania
Catania
Catania
Catania
Catania
Catania

ALTRI ENTI

- Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
- Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
- Sig. Comandante Compagnie Carabinieri Piazza Dante - Fontanarossa
- Sig. Comandante Compagnie Carabinieri Provincia Acireale - Caltagirone - Paternò - Giarre
Gravina di Catania - Randazzo - Palagonia

Catania
Catania
Catania
Catania
Palagonia

COMUNE DI BIANCAVILLA
Comune di Biancavilla
Protocollo N.0006608/2020 del 27/03/2020

- | | |
|---|---|
| - Sig. Comandante I Gruppo Guardia di Finanza | Catania |
| - Sig. Comandante Compagnia Pronto Impiego Guardia di Finanza | Catania |
| - Sig. Comandante Compagnia Guardia di Finanza | Caltagirone |
| - Sig. Comandante Tenenza Guardia di Finanza | Acireale |
| - Sig. Comandante Polizia Locale | Catania |
| - Sigg. Comandanti Polizia Locale | Catania - Acireale - Adrano - Caltagirone |
| - Sigg. Comandanti Polizia Locale | Provincia di Catania |

ESERCITO ITALIANO

- | | |
|--|---------|
| - Comando 62° Reggimento Fanteria "Sicilia" | Catania |
| comfopsud@postacert.difesa.it | |
| caposalopvsor@stradesicure.esercito.difesa.it | |

destinatari per competenza

- | | |
|--|---------|
| - Sig. Prefetto | Catania |
| - Sig. Dirigente Compartimento Polizia Stradale | Catania |
| - Sig. Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria | Palermo |
| - Comune di Catania | Sede |

^^^^^^

Fa seguito all'ordinanza generale dei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica 2.2 nr. 537 del 23 marzo 2020 e relativa integrazione del 24 marzo 2020 nr. 539.

Con la nota nr. 555/DOC/C/DIP PS/Fun/CTR/1574-20 del 24 marzo 2020 il sig. Capo della Polizia ha richiamato l'attenzione sul divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Nella medesima direttiva si raccomanda peraltro di assicurare l'esecuzione delle ordinanze emanate da alcuni Presidenti delle Regioni, tra cui la Sicilia, con specifico riferimento alle prescrizioni volte a scongiurare movimenti massivi di individui soprattutto lungo la direttrice nord/sud del paese anche in relazione alla sospensione delle attività produttive.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che il Presidente della Regione Siciliana ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente nr.6 del 19 marzo 2020, allegata ad ogni buon fine alla presente, che introduce specifiche misure di contenimento del rischio di contagio per il territorio di competenza tra le quali:

- "Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare" (articolo 1 punto 1);
- "E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale" (articolo 1 punto 2);
- "Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione" (articolo 1 punto 3);
- "E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco" (articolo 2 punto 2);
- "E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole" (articolo 3 punto 2):



Regione Siciliana
Il Presidente

Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

- Visto** l'art.32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art.32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- Visto** l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"* e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

Atteso quanto sopra, i Dirigenti degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato vorranno impartire precise disposizioni al personale dipendente addetto ai controlli delle misure di contenimento del rischio, al fine di verificare la puntuale osservanza delle disposizioni contenute anche nella citata ordinanza regionale.

Inoltre, si richiama l'attenzione dei Dirigenti delle Sezione Polizia Stradale, della Sezione Polizia Ferroviaria e dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Catania, affinché siano intensificati gli specifici servizi di competenza delle specialità della Polizia di Stato al fine di prevenire movimenti massivi di individui in ingresso nel territorio della Regione Sicilia secondo le disposizioni contenute nella Direttiva Dipartimentale in premessa cennata.

I Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del 62° Reggimento Fanteria Sicilia e delle Polizie Locali di Catania e Provincia vorranno disporre analogamente.

Il Questore
(Della Cioppa)



Articolo 2

(Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)

1. E' fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l'esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana.
2. E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.

Articolo 3

(Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)

1. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
2. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.
4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.

Articolo 4

(Linea telefonica dedicata)

1. Per comunicazioni relative alla gestione dell'epidemia in corso è istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell'Isola. Il numero di telefono viene notificato con separata comunicazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**Il Presidente
MUSUMECI**

Documento
firmato da
SEBASTIANO
MUSUMECI
19.03.2020 19
51.04 UTC

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale*”;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- Visti** i Decreti n°118 del 16.3.2020 e n°122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;
- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Considerata** la necessità di prevedere misure da adottare nell'ambito di tutti i territori comunali al fine di uniformare l'esercizio di attività commerciali e di trasporto pubblico locale, nonché ulteriori adempimenti in materia di igiene e sanità;
- Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
- Preso atto** della nota dell'ANCI Sicilia del 17.3.2020, relativa alla proposta di misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19.

ORDINA

Articolo 1

(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)

1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
2. E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
3. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.